

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 5 febbraio 2024

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 001/2024

A seguito dell'invio del rapporto arbitrale inviato dall'arbitro Falchi, direttore della gara tra Viking Roma FC e Wild Boars Varese disputatasi in data 20/01/2024, si emette la seguente

SENTENZA

PREMESSA

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dagli arbitri federali Dario Falchi e Inchiostro Massimiliano, incaricati dell'arbitraggio della gara Viking Roma FC – Wild Boars Varese in data 20/01/2024.

Dalle prime ricostruzioni, la vicenda appare come un caso di gravi polemiche nei confronti dell'arbitro, e di una asserita partecipazione dello stesso ad un inappropriato alterco con uno dei giocatori (Alessandro Capitani).

ISTRUTTORIA

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Rapporto arbitrale redatto dagli arbitri incaricati
- Memoria difensiva, spontaneamente presentata, del club Wild Boars Varese
- Interpellanza orale al Club resistente, nella persona del tesserato Sebastiano Parisi
- Interpellanza orale al segretariato di gara, nella persona del refertista, Leonardo Lanzoni
- Interpellanza orale all'arbitro Inchiostro
- Interpellanza orale all'arbitro Falchi

Gli elementi essenziali della vicenda possono essere così ricostruiti: immediatamente dopo il fischio finale, il giocatore di Varese Capitani si avvicinava all'arbitro Falchi in uno stato di agitazione e iniziava una rimostranza. Ne seguiva una discussione nella quale l'arbitro, esterrefatto per il comportamento del giocatore, ingaggiava con lo stesso una polemica, prima di comminare la penalità di partita.

Nella loro superficialità, questi sono i fatti su cui le tre parti interpellate (arbitri, segretariato e Club) concordano.

In ordine invece a tanti aspetti, di disomogeneo rilievo, la versione che offre il Club è radicalmente diversa da quanto contenuto nel rapporto arbitrale e da quanto sostenuto dagli arbitri e dal segretariato.

Data la rilevanza di alcuni di questi aspetti, non è pertanto possibile sancire l'acquiescenza del Club e del giocatore squalificato.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

vista la memoria presentata da Wild Boars Varese,

- **convalida** la squalifica comminata al tesserato Capitani nella misura della sola gara successiva a quella disputata;
- **emana** una *reprimenda* all'arbitro Falchi, raccomandando l'osservanza del contegno arbitrale anche in situazioni emotivamente compromesse;
- **raccomanda**, concordemente rispetto alle possibilità dei Club organizzatori, di effettuare e rendere disponibili le video-riprese di tutte le future gare quale garanzia di una più certa ricostruzione di fatti oggetto di controversia.

MOTIVAZIONE

La presente decisione rappresenta, purtroppo, un vistoso fallimento del tentativo di ricostruire con la dovuta accuratezza i fatti dedotti in giudizio, dal momento che le versioni offerte del Club, da una parte, e dagli arbitri dall'altra, non si limitano a divergere su alcuni dettagli (divergenza spiegabile anche solo da un diverso coinvolgimento) ma sono, in effetti, **strutturalmente incompatibili**.

Il Club sostiene, per punti:

- Che l'arbitro avrebbe, nel corso della sua conduzione, indugiato in un inappropriato commento ai danni di Capitani, ascrivendo alla sua reiterata condotta polemica la ragione delle sconfitte della sua squadra. L'arbitro Falchi nega.
- Che sia stato l'arbitro a pronunciare le minacce ai danni di Capitani, consistite in un "vediamocela fuori tra me e te", mentre diversi giocatori di entrambi i club tentavano faticosamente di trattenerne lo sfogo. L'arbitro Falchi non solo nega di aver profferito queste minacce, ma accusa delle stesse Capitani. Nega inoltre di aver perso la calma in un modo così plateale e di aver provato ad avvicinare Capitani e di essere stato fermato dai giocatori.
- Che il gesto di Capitani stigmatizzato dal rapporto arbitrale (il dito accusatorio rivolto a pochi centimetri dal volto di Falchi) era, in realtà, rivolto contro sé stesso a mimare l'invito al silenzio (sarebbe stato quindi sul proprio naso, e non su quello dell'arbitro), con ciò avendo tutt'altro significato rispetto a quello dedotto. L'arbitro Falchi nega e ribadisce quanto affermato nel rapporto.

- Che l'arbitro ha provato a togliersi la maglietta (non chiare le motivazioni). L'arbitro Falchi nega; sostiene di avere semplicemente rimosso il proprio auricolare, che gli era stato prestatato, per evitare che si danneggiasse qualora Capitani avesse dato seguito all'asserita minaccia: l'operazione di disingaggio dall'auricolare gli avrebbe richiesto di spostare la maglietta e ciò sarebbe stato interpretato come un tentativo di svestirsi.

Il Club, a fronte della ricostruzione che ha offerto, chiede di invalidare il provvedimento disciplinare, dal momento che lo stesso sarebbe stato emanato da un arbitro che, divenuto parte di una polemica, avrebbe implicitamente rinunciato al proprio ruolo.

Sul punto, in perfetta continuità con quanto evidenziato sinora, l'arbitro Falchi nega di aver preso parte all'alterco. Riconosce di aver perso la calma, e di non aver mantenuto il composto contegno che si addice al ruolo; afferma di avere avuto un *input* da parte del secondo arbitro (a differenza, nuovamente, di quanto sostiene Varese, secondo cui l'*input* sarebbe giunto dal refertista Lanzoni, e non dall'altro arbitro) ad estrarre il cartellino rosso. L'arbitro Inchiostro conferma questa circostanza. Di per sé stessa, pur essendo sintomatica di una momentanea assenza di lucidità da parte dell'arbitro, essa non è tuttavia sufficiente a concludere nel senso di una "abdicazione" alle proprie funzioni, che occorrerebbe per invalidare un cartellino. Che gli arbitri conferiscano tra loro e concordino una sanzione disciplinare è prassi del tutto fisiologica e in questo caso, seppure in circostanze oggettivamente inconsuete, ciò è avvenuto. Quanto all'aver o meno preso parte attiva ad una polemica, sfociata in un dissidio del tutto personale, le prove raccolte non consentono di concluderlo per l'incompatibilità delle due versioni.

Dopo lunga deliberazione e una copiosa attività istruttoria, la decisione non può giungere a quello che sarebbe lo sbocco fisiologico, e cioè l'accertamento di responsabilità piuttosto gravi che condurrebbero a sanzioni ben più importanti rispetto a una sola giornata di squalifica per un giocatore ed una reprimenda formale per un arbitro.

La minaccia di violenza da parte di un giocatore, o peggio di un arbitro, qualora accertata, avrebbe portato ad una lunga squalifica di entrambi. Non potendosi concludere in questo senso, l'unica decisione percorribile è quella di obbedire a un principio consolidato di "conservazione" delle risultanze della partita, così come trasmesse.

L'unico provvedimento "insolito" per la giurisprudenza federale, e cioè la reprimenda all'arbitro, va spiegato alla luce della deontologia arbitrale, che non può tollerare, a differenza che per i giocatori, alcuna flessione nel contegno e nel distacco che l'arbitro deve avere nei confronti delle decisioni che è chiamato a prendere. L'ammissione di "essersi agitato" al cospetto dell'asserita aggressione, unitamente alla non tempestività della decisione presa, confermano questa flessione nel contegno che deve, anche se solo formalmente e senza nessuna conseguenza, essere "rimproverata" in questa sede.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball